

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

LUCIANO IMPERIALI

- Presidente -

Sent. n. sez. 582/2026

LUIGI AGOSTINACCHIO

UP - 17/04/2026

GIUSEPPE COSCIONI

R.G.N. 7171/2026

GIUSEPPE SGADARI

SIMONETTA COLELLA

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

[REDACTED] nato a [REDACTED]

avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo emessa in data 23/10/2025,

preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,

udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella,

vista la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Pietro Molino, ha chiesto di rigettare il ricorso,

viste le conclusioni scritte a firma avv. [REDACTED] datate 01/04/2026, con le quale si insite nel ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 23/10/2025 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in data 14/11/2024 dal Tribunale di Termini Imerese, di condanna dell'imputato [REDACTED] per i reati di truffa e di sostituzione di persona, oltre che al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese processuali delle costituite parti civili.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, affidandolo ad un unico articolato motivo con il quale si deduce



violazione di legge ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 110 comma 3 d.p.r. 115/2002 con riferimento alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili costituite. Osserva la difesa che, ove l'imputato e la parte civile siano entrambi ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, l'imputato, in caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, che restano a carico dell'erario. La difesa rileva, sul punto, l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale che meriterebbe la rimessione del ricorso alle Sezioni unite di questa Corte, rinvenendosi due orientamenti opposti in ordine al provvedimento che il giudice può adottare nell'ipotesi di soccombenza dell'imputato in favore della costituita parte civile, quando entrambe le parti sono ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Un primo orientamento si fonda sul presupposto che l'art. 110 comma 3, d.p.r. 115/2002 si basa sulla circostanza che la parte civile non sostiene alcuna spesa per fare valere in giudizio il proprio diritto, considerato che è lo Stato a sostenere il relativo onere; secondo il dato letterale, la norma fa espresso riferimento "all'imputato non ammesso al beneficio"; deve desumersi, al contrario che, nelle ipotesi in cui anche l'imputato sia ammesso a tale beneficio, non può essere disposta in sentenza la sua condanna in favore dello Stato e il pagamento delle spese processuali resterà a carico dell'erario (viene citata n. 15144 del 06/03/2025). Secondo diverso orientamento di legittimità, l'ammissione dell'imputato al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non può condurre alla circostanza che siano a carico dell'erario le spese processuali sostenute dalla parte civile, alla cui rifusione l'imputato stesso è stato condannato: l'erario potrà anticipare onorari e spese al solo avvocato difensore del soggetto ammesso al beneficio, ma non potrà essere chiamato a corrispondere, in luogo dell'imputato, delle spese che non sono conseguenza diretta della sua soccombenza; tale secondo orientamento si fonderebbe sul presupposto che l'art 74 d.p.r. 115/2002 statuisce che lo stato è tenuto a sostenere le spese necessarie per la difesa dell'imputato, ma non può sostituirsi allo stesso nella tutela dei diritti ulteriori rispetto a quelli connessi alla difesa stessa (viene citata la sez. 2, n. 18187 del 04/03/2025, Natalizio).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato.

1. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire il principio, che il Collegio intende ribadire, secondo il quale l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato non comporta che siano a carico dell'erario le spese processuali sostenute dalla parte civile alla cui rifusione l'imputato sia stato condannato (cfr.,



da ultimo Sez. 2, n. 18187 del 04/03/2025, Natalizio, Rv. 288033 – 01; Sez. 5 n.41627 del 24/09/2025, non mass.; Sez. 3, n. 33630 del 31/05/2022, S., Rv. 283521 – 02; Sez. 4, n. 25854 del 27/02/2019, Cipollaro, Rv. 276457-01; Sez. F, n. 48907 del 30/08/2016, C., Rv. 268211-01; Sez. 5, n. 38271 del 17/07/2008, Cutone, Rv. 242026-01). Infatti, il patrocinio a spese dello Stato non tutela diritti ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi alla difesa dell'imputato e, dunque, non giunge a porre a carico dell'Erario le spese che siano conseguenza della sua soccombenza.

Tanto emerge dalla lettura dell'art. 107, comma 1, lett. f) d.P.R. n. 115 del 2002, atteso che tale norma, con l'indicare, tra le spese che sono anticipate dall'erario, «l'onorario e le spese degli avvocati», contempla esclusivamente gli avvocati officiati della difesa del soggetto ammesso al gratuito patrocinio. Lo Stato, infatti, è tenuto a sostenere solo le spese che sono necessarie alla difesa dell'imputato (o dell'altra parte ammessa al beneficio), giacché si sostituisce a costoro, attesa la loro condizione di soggetti non abbienti, al fine di garantire il diritto inviolabile alla difesa, ai sensi dell'art. 24, secondo e terzo comma, Cost., con la conseguenza che l'obbligo dello Stato, come detto, non si estende alla tutela di diritti ulteriori rispetto a quelli che sono appunto connessi alla difesa dell'imputato e che, quindi, non può essere chiamato a sostenere, in luogo dell'imputato, le spese che sono conseguenza della sua soccombenza.

Tale interpretazione trova conforto anche nel tenore delle norme di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui, in ossequio, appunto, all'art. 24 Cost., è assicurato il patrocinio: per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria (comma 1); nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate (comma 2). L'interpretazione secondo cui lo Stato non può essere chiamato a sostenere, in luogo dell'imputato, le spese che sono conseguenza della sua soccombenza, in quanto l'obbligo dell'erario non si estende alla tutela di diritti ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi alla sua difesa, deve ritenersi valevole sia nel caso in cui la parte civile non sia stata anch'essa ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia nel caso, che ricorre nella specie, in cui la parte civile sia stata anch'essa ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come precisato da Sez. 3, n. 33630 del 31/05/2022, S., Rv. 283521-02: tale pronuncia ha escluso che possa essere condivisa la minoritaria tesi di segno contrario, sostenuta, in particolare, da Sez. 5, n. 33103 del 22/09/2020, C., (e, successivamente, anche dalle altre pronunce, tra cui quella citata dalla difesa, sez. 5, n. 15144 del



06/03/2025, R. Rv. 289129-01), secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ove l'imputato e la parte civile siano entrambi ammessi al beneficio, l'imputato, in caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, restando queste a carico dell'erario. Questa tesi comporterebbe infatti l'esenzione, in tale caso, dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato da una spesa ulteriore e diversa rispetto alle spese che sono correlate alla sua difesa e, in particolare, da una spesa, quella relativa alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, alla quale l'imputato è invece tenuto sulla base del principio di soccombenza di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen., il quale, per le ragioni che si sono dette, deve trovare applicazione anche nel caso in cui anche la parte civile sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Non appare persuasivo l'argomento, utilizzato da Sez. 5, n. 33103 del 22/09/2020, C., che fa leva sulla previsione dell'art. 110, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002: argomento secondo il quale, in sostanza, poiché tale comma 3 stabilisce che, «con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato», se ne dovrebbe ricavare, a contrario, che se l'imputato è stato invece ammesso al beneficio e, quindi, se siano stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato sia l'imputato sia la parte civile, non può essere pronunciata la condanna dello stesso imputato al pagamento delle spese processuali sostenute per la difesa della parte civile in favore dell'erario. La sentenza citata dalla difesa (n. 15144 del 06/03/2025), oltre a ribadire le argomentazioni già utilizzate nella sentenza "C", aggiunge l'ulteriore argomentazione che la previsione di cui all'art. 110, comma e del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto *lex posterior* e *lex specialis*, si deve ritenere prevalente rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 541 cod. proc. pen. ("la "riespansione" della norma di carattere generale sarebbe distonica rispetto a una previsione successiva di carattere speciale contenuta nella legge di settore che limita espressamente la possibilità di condannare alle spese in favore della parte civile ammessa al patrocinio in favore dello Stato l'imputato che non sia stato anch'egli ammesso allo stesso beneficio"); come si vede, il fulcro dell'argomentazione resta pur sempre il disposto dell'art. 110 del d.P.R. n. 115 del 2002.

L'argomento, come si è detto, non persuade. Come riconosciuto anche da Sez. 5, n. 33013 del 22/09/2020, C., nel caso in cui sia l'imputato sia la parte civile siano stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, il generale divieto di ingiustificato arricchimento esclude che l'imputato possa essere condannato al



pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile direttamente in favore di questa, atteso che essa non ha sostenuto l'onere di pagare il proprio avvocato, il cui onorario e le cui spese sono state anticipate dall'erario. Ciò posto, la tesi che il suddetto argomento intende suffragare, cioè quella secondo cui, nel caso in cui sia l'imputato sia la parte civile siano stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, poiché non sarebbe asseritamente possibile condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile in favore dell'erario, tali spese dovrebbero restare a carico dello stesso erario, si pone in aperta collisione con il principio generale, che è stato sopra esposto e giustificato, secondo cui l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato comporta che lo Stato può essere chiamato a sostenere, in luogo dello stesso imputato, solo le spese che sono connesse alla sua difesa e non anche le spese che sono conseguenza della sua soccombenza. Ne discende che, come è stato ritenuto, in modo del tutto condivisibile, da Sez. 3, n. 33630 del 31/05/2022, S., la disposizione di cui all'art. 110, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 - la quale appare peraltro disciplinare non tanto i rapporti tra lo Stato e l'imputato quanto i rapporti tra lo Stato e la parte civile -, non ha carattere eccezionale ma detta una disciplina che è estensivamente applicabile a casi analoghi a quello che è in essa espressamente contemplato, quale si deve ritenere essere quello in esame, in cui sia l'imputato sia la parte civile siano ammessi al patrocinio a spese dello Stato, atteso che, per quanto si è detto, l'ammissione dell'imputato a tale beneficio non incide sull'esistenza del suo obbligo di rimborsare le spese legali della parte civile e lo stesso rimborso non può che essere disposto in favore di chi tali spese ha effettivamente sostenuto e, quindi, in favore dello Stato. Né, come è stato osservato, in modo parimenti condivisibile, sempre da Sez. 3, n. 33630 del 31/05/2022, S., il fatto che l'imputato sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude in via generale che egli possa disporre di redditi, ancorché ridotti, con i quali fronteggiare spese diverse da quelle che sono correlate alla sua difesa.

2. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, non si ritiene che ricorrano i presupposti per devolvere la questione alle Sezioni unite della Corte di cassazione.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 17/04/2026



Il Consigliere estensore
SIMONETTA COLELLA

Il Presidente
LUCIANO IMPERIALI

